

D.L. 17 marzo 2017, n. 25 ⁽¹⁾.

Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 marzo 2017, n. 64.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli *articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione*;

Visti gli *articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81*, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'*articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*»;

Visto l'*articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla *legge 14 febbraio 2003, n. 30*»;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di superare l'istituto del lavoro accessorio al fine di contrastare pratiche elusive, nonché di modificare la disciplina della responsabilità solidale negli appalti al fine di elevare ulteriormente l'efficacia delle tutele in favore dei lavoratori, in coerenza con la recente evoluzione della disciplina in materia di contratti pubblici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1. Abrogazione degli *articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015*
In vigore dal 17 marzo 2017

1. Gli *articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81*, sono abrogati. ⁽²⁾
2. I buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017.

(2) Comma così corretto da *Comunicato 20 marzo 2017*, pubblicato nella G.U. 20 marzo 2017, n. 66.

Art. 2. Modifica dell'*articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003*
In vigore dal 17 marzo 2017

1. All'articolo 29, *comma 2*, del *decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti,» sono soppresse;

b) il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.

Art. 3. Entrata in vigore

In vigore dal 17 marzo 2017

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
